



QUANDO EDUCARE SCONFINA IN ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

- 1 INTRODUZIONE
- 2 QUALE REATO ERA STATO CONTESTATO ORIGINARIAMENTE?
- 3 COSA HANNO DECISO I GIUDICI DI MERITO?
- 4 COSA HA DECISO LA CASSAZIONE?
- 5 PERCHÉ NON PERCOSSE E MINACCE?
- 6 CONCLUSIONI

1 INTRODUZIONE

La scena si svolge in auto.-

Una bambina chiama il padre “**scemo**”.-

Una parola certamente **irrispettosa**, forse detta con leggerezza, forse con rabbia, forse con quella impulsività tipica dei minori, forse per gioco.-

Il padre non si limita a rimproverarla.-

Secondo quanto ricostruito nella sentenza, dopo essere stato chiamato “*scemo*”, il padre avrebbe iniziato a urlare, bestemmiare, offendere, minacciare e colpire la figlia rifiutandosi di aderire alla richiesta di essere riportata a casa della madre, minacciandola, umiliandola e costringendola a pronunciare, senza interruzione, per almeno una cinquantina di volte, la frase “**scusa papà non lo faccio più**”, intanto che la picchiava con forza.-

Il tutto confermato da una audio registrazione della bambina.-

Abuso dei mezzi di correzione o maltrattamenti in famiglia?

2 QUALE REATO ERA STATO CONTESTATO ORIGINARIAMENTE?

Originariamente era stato contestato il reato di **maltrattamenti in famiglia**¹, **art. 572 c.p., con aggravante ex art. 61-quinquies c.p..-**

Quindi l'accusa iniziale era molto pesante: non un singolo episodio, ma una condotta maltrattante verso la figlia minorenni.-

3 COSA HANNO DECISO I GIUDICI DI MERITO?

I giudici di merito hanno escluso i maltrattamenti perché non hanno ritenuto sufficientemente provata l'abitudine delle condotte.-

Il processo, quindi, si è concentrato su un singolo episodio: quello dell'auto, della reazione alla parola "scemo", delle offese, delle minacce, delle percosse e della frase ripetuta molte volte: **"Scusa papà, non lo faccio più".-**

A quel punto il fatto è stato riqualificato in **abuso dei mezzi di correzione**², **art. 571 c.p..-**

4 COSA HA DECISO LA CASSAZIONE?

La Cassazione, con la sentenza n. 15594/2026, ha confermato la condanna per **abuso dei mezzi di correzione, art. 571 c.p., perché quel rimprovero è degenerato in una condotta umiliante, sproporzionata e psicologicamente coercitiva.-**

La Cassazione ha ritenuto decisivo il fatto che la bambina fosse stata costretta a ripetere per moltissime volte la frase di scusa, in un contesto di urla, minacce, offese e aggressività.

5 PERCHÉ NON PERCOSSE E MINACCE?

La stessa Cassazione riconosce che alcune condotte potevano astrattamente integrare i reati di **percosse e minacce.-**

6 CONCLUSIONI

Nel caso di specie, **il genitore non è stato condannato perché ha rimproverato la figlia figlio, ma perché le modalità utilizzate sono sconfinante nella violenza e nella umiliazione.-**

¹ Era l'ipotesi più grave, che, però richiede una certa **abitudine**, cioè una serie di comportamenti vessatori ripetuti nel tempo.-

² È il reato, poi, contestato. Si verifica quando chi ha un potere educativo o disciplinare lo esercita in modo eccessivo, arbitrario, umiliante, creando il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente.-